

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **DI BENEDETTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1969

#### Ammissione a concorsi di laureati in chimica industriale

ONOREVOLI SENATORI. — Si sottopone al giudizio del Parlamento, col presente disegno di legge, l'opportunità di risolvere la questione che concerne l'ammissibilità dei laureati in chimica industriale agli esami di concorso per il personale dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi.

La materia è oggi disciplinata dal disposto dell'articolo 85 del vigente testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, il quale, per l'accesso a concorso ai posti di organico del personale tecnico di tali laboratori, richiede la laurea in chimica o chimica e farmacia.

Tale norma ha dato luogo ad interpretazioni diverse. Mentre, per lo più, le amministrazioni provinciali hanno ammesso a tutti i concorsi sia i laureati in chimica che i laureati in chimica industriale, alcune amministrazioni provinciali hanno aderito ad una interpretazione restrittiva ritenendo che la laurea in chimica debba essere considerata il solo titolo, parallelamente alla abilitazione all'esercizio della professione di chimico, per l'ammissione ai predetti concorsi.

Da tale difformità di valutazione e dalle conseguenti sperequazioni di trattamento che ne conseguono, emerge l'esigenza di pervenire ad una situazione di chiarezza ed univocità che sia conforme ai criteri della funzionalità e che riaffermi, senza ombre, il pieno rispetto del dettato costituzionale.

Si deve, a questo proposito, sottolineare che l'abilitazione all'esercizio della professione di chimico è data, dopo il superamento di un unico esame di Stato, tanto ai laureati in chimica quanto ai laureati in chimica industriale.

Ne consegue che, in conformità a quanto statuisce l'articolo 33 della Costituzione, le stesse competenze professionali debbono essere attribuite, a tutti gli effetti di legge, ai laureati in chimica dell'uno e dell'altro indirizzo. È, cotesto, principio che già aveva trovato riconoscimento nella sentenza emessa dal Consiglio di Stato (leg. V del 2 giugno 1939, n. 415) nella quale si afferma che le lauree (chimica e chimica industriale) davano entrambe diritto all'ammissione ai concorsi in oggetto.

Certo è che nessuna differenza sostanziale fra i due titoli è ravvisabile, se si considerino anche i piani di studi relativi ai corsi delle due lauree; certo è che si presenta identico, per ambedue le lauree, l'insegnamento delle materie analitiche, che sono le più rilevanti nell'attività delle sezioni chimiche dei laboratori provinciali di igiene e profilassi.

La confusione e l'incertezza, che in alcune province permangono, possono dal luogo a ingiustizie e provocare disagi con conseguenze negative, particolarmente inquietanti se si considera l'attuale vasta diffusione della laurea in chimica industriale; titolo

che, per contro, al tempo in cui entrò in vigore la legge (1934) non aveva ancora assunto l'importanza successivamente raggiunta. Si rileva, altresì, che la laurea in chimica e farmacia — prevista dall'articolo 85 del testo unico — che dava la possibilità di conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di chimico è stata soppressa col regio decreto 28 aprile 1935, n. 2044.

Per queste ragioni ed al fine di ricondurre ad un inequivoco indirizzo interpretativo delle vigenti disposizioni, si raccomanda all'approvazione del Parlamento il seguente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Nei concorsi per accedere ai laboratori chimici provinciali, per i quali è prescritta la laurea in chimica o in chimica e farmacia o in farmacia, sono altresì ammessi i laureati in chimica industriale.